

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Regolamento Comunale
“ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE”
(Attuazione D.M. n.145 del 4 marzo 1987)

Approvato con D.C.C. n. 45 del 29/09/2022

INDICE

CAPO I – GENERALITÀ E TIPO DI ARMI

Art.1 Campo di applicazione

Art.2 Numero e tipologia delle armi in dotazione

Art.3 Servizi svolti con armi Art.4 Assegnazione dell'arma

CAPO II – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.5 Consegna delle armi, delle munizioni e nomina del Consegnatario

Art.6 Doveri dell'assegnatario

Art.7 Doveri del consegnatario

Art.8 Custodia delle armi

Art.9 Controlli

Art.10 Sostituzione delle munizioni

CAPO III – MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

Art.11 Servizi prestati con arma

Art.12 Servizi di rappresentanza ,

Art.13 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso od in supporto

Art.14 Dotazione della sciabola

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art.15 Addestramento al Tiro

CAPO V – ALTRI DISPOSITIVI

Art. 16 Caratteristiche ed addestramento all'uso

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 Rinvio a norme di legge e di regolamento Art.18 Pubblicità del regolamento

Art.19 Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITÀ' E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce la precedente edizione approvata con delibera di C.C. nr. 41 del 16/06/1994 e nr. 63 del 28/07/1994, così come previsto dall'art 62 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Ascoli Piceno, disciplina "***L'armamento del personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza***" ai sensi del art. 5° comma dell'art. 5 L. 65/86 e determina i servizi per i quali detto personale porta, senza licenza, le armi di cui è dotato, in conformità alle disposizioni dettate del D.M. 4 marzo 1987 nr. 145 e nel rispetto della Legge della Regione Marche 17 febbraio 2014 nr. 1 e del Regolamento regionale n. 5 del 24.10.2017 approvato con D.G.R. nr.1217 del 23.10.2017.
2. Il presente Regolamento, disciplina anche, in attuazione alla vigente normativa regionale, l'assegnazione e il porto di altri strumenti di autotutela del personale di Polizia Locale, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati.

Art. 2

Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva.
2. Il Sindaco o in sua vece il Comandante/Dirigente del Servizio, denunciano alla Questura competente ai sensi dell'art. 38 T.U.P.S., la detenzione delle armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale.
3. Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento, è necessario fare istanza alla Questura competente affinché rilasci apposito nulla-osta; l'istanza, sottoscritta dal Sindaco, presentata ai fini del rilascio del nulla-osta, deve essere corredata da apposita delibera di approvazione del presente Regolamento.
4. La procedura di cui al comma 4, si renderà necessaria ogni qualvolta si dovrà provvedere all'acquisto di nuove armi o munizioni.
5. L'arma in dotazione agli addetti del Corpo di Polizia Locale, sia per il personale maschile che per quello femminile, è la pistola a funzionamento semiautomatico (categoria B5 - armi da fuoco corte semiautomatiche come da allegato "I" della direttiva 91/477/CEE modificata dalla direttiva UE 2017/853 in data 13 giugno 2017 e recepita dal D.lgs del 10 agosto 2018 n. 104, in vigore dal 14 settembre 2018) di calibro 9x21mm semiautomatica scelta, così come indicato dall'art.4 comma 2 del D.M. n.145 del 4 marzo 1987, fra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo e più precisamente tra:

Marca	Codice Identificativo BNP	Categoria	Modello
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A	12_00281c	B5	APX – 92 X- 98FS
GLOCK M.B.H.	GES.12_01568c	B5	17 – 19 – 34 – 45
SIG SAUER	12_00409c	B5	P210 – P226 – P320

Art. 3

Servizi svolti con armi

1. I servizi da effettuarsi nel territorio comunale portando l'arma comune da sparo, anche con riferimento al D.M. 145/1987, sono attualmente i seguenti:
 - a) Servizi effettuati sul territorio comunale ai fini della vigilanza in materia di Polizia Locale, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;
Sono esclusi i servizi specificatamente preordinati all'attività informativa (informazioni anagrafiche, socio-economiche o similari), all'attività di notificazione atti, all'attività di educazione stradale nelle scuole, all'attività di rappresentanza interna ed esterna all'Ente;
 - b) Servizi di vigilanza e protezione della sede del Corpo;
 - c) Servizi notturni e di Pronto Intervento;
 - d) Servizi elettorali o referendari;
2. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio del Comune, nei seguenti casi:
 - a) Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previa accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicanti ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - b) Missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
 - c) Servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art.3, della legge n.65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta con provvedimento del Comandante;
 - d) Operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio del Comune di Ascoli Piceno;
 - e) Per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art.4

Assegnazione dell'arma

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Ascoli Piceno in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per svolgere i servizi di cui il precedente art.3, devono essere dotati di un arma.
2. Agli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. che svolgono servizi di cui al precedente art. 3, viene assegnata in via continuativa l'arma, dotata di due caricatori con le relative munizioni.
3. Gli operatori di Polizia Locale come sopra definiti, per comprovati motivi da cui esula l'obiezione di coscienza, possono presentare al Comandante istanza di esenzione dalla assegnazione dell'arma in via continuativa.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa, è definita con provvedimento del Sindaco ed è comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno. Dal suddetto atto dovrà rilevarsi:
 - a) Le generalità complete dell'operatore;
 - b) Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
 - d) La descrizione del munizionamento.
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa viene disposta previa acquisizione della idoneità psico-fisica attestata dalla Medicina Legale della locale A.S.L. a seguito degli accertamenti sanitari previsti per il porto di pistola per difesa personale. L'accertamento verrà effettuato con cadenza quinquennale, salvo l'insorgere di conclamate patologie di carattere psico-fisico-attitudinale. Il Comandante può comunque disporre, prima della scadenza dei 5 anni, eventuali accertamenti atti a confermare l'idoneità.

6. Oltre all'accertamento di cui al comma 5, la prima assegnazione dell'arma in via continuativa viene disposta previo il superamento di apposito corso d'addestramento al tiro presso il poligono di una Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
7. Del provvedimento è fatta menzione nel fascicolo personale nonché nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.
8. L'assegnazione in via continuativa dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale e per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
9. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è soggetto a revisione annuale e il suo rinnovo, su proposta del Comandante, è effettuato a firma del Sindaco prima della scadenza e a seguito del superamento del corso annuale d'addestramento al tiro al quale il personale annualmente dovrà partecipare presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale e al perdurare dei prescritti requisiti psico-fisici.
10. Nel caso in cui il rinnovo annuale ricada con la scadenza quinquennale dell'accertamento psico-attitudinale di cui al punto 5, il provvedimento di rinnovo sarà emesso, altresì, a seguito della attestata idoneità rilasciata dall'Ufficio di Medicina Legale.
11. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto, oltre ai casi previsti nel comma 4, non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, nel caso siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

CAPO II

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.5

Consegna delle armi e delle munizioni e nomina del Consegnatario

1. Il Comando di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
2. I movimenti del prelievamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante. A tal uopo il Comandante nomina, tra gli appartenenti al Corpo, un "Consegnatario" a cui vengono attribuite tutte le funzioni descritte nel successivo art.7.
3. Gli appartenenti al corpo di Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.
4. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art.6

Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:
 - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

- Custodire l'arma e le relative munizioni secondo le modalità previste dalla normativa;
 - Evitare di detenere l'arma, anche provvisoriamente, nel proprio armadietto personale, nei cassetti, negli armadi, nelle scrivanie o in altro luogo in maniera incustodita;
2. L'operatore di Polizia Locale è tenuto inoltre a depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo, in caso di congedi o altre assenze prolungate, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art.7

Doveri del Consegnatario

1. Il Consegnatario cura con la massima diligenza:
- La custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
 - La effettuazione dei controlli;
 - La tenuta dei registri e della documentazione;
 - La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art.8

Custodia delle armi

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. 4 marzo 1987 n°145, non è istituita l'armeria, poiché non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.
2. Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, saranno custodite all'interno di un armadio corazzato con serratura di tipo cassaforte, collocato all'interno dei locali del Comando di Polizia Locale, in vani ubicati in modo da controllare gli accessi.
3. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni, così come previsto dal precedente art.5, sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
4. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
5. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento nonché di pulizia delle armi deve avvenire in un luogo isolato, appositamente predisposto. Nel caso in cui il Comando si doti di un luogo idoneo al caricamento e scaricamento delle armi, in tale locale saranno affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art.9

Controlli

1. Il Comandante o d un suo delegato, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatori delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
2. L'arma non può mai essere affidata a terzi, né detenuta anche occasionalmente o maneggiata da altre persone.

Art.10

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente se utilizzate nei tiri d'addestramento ed ogni qualvolta che presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore e vengono versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

CAPO III

MODALITÀ' DI PORTO DELL'ARMA

Art.11

Servizi prestati con arma

1. Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, con caricatore pieno innestato e con la sicura, se presente, inserita.
2. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art.12

Servizi di rappresentanza

1. I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Gli operatori in servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" sono autorizzati al porto della sciabola così come disciplinato dal successivo art.14.

Art.13

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso od in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

Art.14

Dotazione della sciabola

1. Per i soli servizi di Guardia d'Onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole.

2. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, e/o dagli appartenenti alle categorie Ufficiali e Sottufficiali, nonché dalla categoria Agenti, allorché questi prestino Servizio di Guardia d'Onore in Alta Uniforme.
3. La sciabola verrà altresì impiegata, dagli Ufficiali o Sottufficiali posti al Comando di reparti inquadrati della Polizia Locale i quali rendano gli onori ad Autorità Comunali o altre Autorità Pubbliche.
4. Il porto della sciabola per i servizi di cui sopra non è subordinato al possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art.77 del R.D. 6 maggio 1940, nr. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; in tal caso l'assegnazione avrà luogo su disposizione del Comando agli appartenenti di Polizia Locale comandati per il servizio.
5. Il Comandante provvederà all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art.15

Addestramento al Tiro

1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che prestano servizio armato, dovranno frequentare ogni anno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso il poligono di una Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
2. Il Comandante potrà disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.
3. E' facoltà degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

CAPO V

ALTRI DISPOSITIVI

Art. 16

Caratteristiche dei dispositivi di autotutela ed addestramento all'uso

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di **autotutela** e/o **presidi tattico-difensivi** che non siano classificati come arma, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 12 maggio 2011 nr. 103 (emanato in attuazione dell'art. 3 comma 32 della Legge 15 luglio 2009 n. 94), quali:
 - a) Lo **spray anti-aggressione** strumento di autodifesa munito di dispositivo nebulizzante miscela irritante con principio attivo a base di *oleoresin capsicum*, non avente attitudine a recare offesa alle persone, consistente in una bomboletta ricaricabile che dovrà avere le seguenti caratteristiche: contenere una miscela non superiore a 20 ml; contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%; la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; essere sigillato all'atto della vendita e munito di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; avere una gittata utile non superiore a tre metri; devono esservi riportate, in lingua italiana visibile e

leggibile, la denominazione legale o merceologica del prodotto e il divieto di vendita ai minori degli anni 16. Su ogni confezione dei prodotti, o su un foglio illustrativo inserito nella medesima confezione, devono essere riportati i seguenti dati:

1. nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
 2. i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;
 3. le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;
 4. in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante». Il Comando fornirà il dispositivo contenente lo spray antiaggressione al personale di Polizia Locale che lo dovrà portare mediante apposita applicazione sul cinturone d'ordinanza. Il medesimo Comando provvederà a sostituirlo alla scadenza ivi indicata dal produttore.
- b) Il bastone **distanziatore-estensibile** consiste in un dispositivo di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di lunghezza e diametro inferiori rispetto a questo, di peso non superiore a gr. 500, non idoneo ad arrecare offesa alla persona e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura.
- c) Il **giubbotto di protezione balistica** consiste in un indumento da indossare sopra la divisa di ordinanza, realizzato in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta. Ogni giubbotto deve essere dotato di un'etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico. Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.) e deve avere idonei sistemi di protezione anche per i fianchi, al fine di garantirne la protezione globale del busto. Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore. Il giubbotto andrà indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi di Ordine Pubblico, trattamenti sanitari obbligatori ed ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di P.L.
- d) Le **manette** o **fascette contenitive** utilizzate esclusivamente per impedire la fuga degli arrestati o fermati ed il loro trasferimento presso le camere di sicurezza, le sedi giudiziarie o le case circondariali. Quando tali strumenti vengono usati deve essere evitata ogni forma di spettacolarità rispettando la dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.
2. L'assegnazione degli strumenti di autotutela e dei presidi tattico-difensivi, avviene mediante mera consegna materiale e solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17

Rinvio a norme di Legge e di Regolamento

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di cui la legge 7 marzo 1986, n.65, il Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate, alla L.R. 17 febbraio 2014, n. 1 ed al Regolamento Regionale n. 5 del 24.10.2017.
2. Tutte le norme regolamentari comunali precedenti si intendono abrogate.

Art.18

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà portata a conoscenza di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale ed è trasmesso al Prefetto di Ascoli Piceno, al Ministero dell'Interno ed alla Regione Marche.

Art.19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di approvazione.